



INfirst

LA R.I.T.A.

UN NUOVO STRUMENTO DI INTEGRAZIONE DEL REDDITO

- **CHE COSA È?**

La R.I.T.A. Rendita Integrativa Temporanea Anticipata – sulla scorta di quanto previsto nella legge di bilancio per il 2018 (art. 1 commi 168-169 legge 205/2017) che ha dato a questo istituto una forma strutturata e definitiva - consiste nella erogazione frazionata di un capitale per il periodo considerato, che termina con la data di pensione di vecchiaia, pari al montante accumulato richiesto. Non si tratta quindi di una vera rendita ma del pagamento periodico delle somme (o di una parte di esse) accantonate presso il fondo e, per questo, erogate direttamente dal Fondo pensione. Non possono erogare la R.I.T.A. le forme di previdenza complementare a prestazione definita ma solo quelle *a contribuzione definita*.

- **CHI PUÒ CHIEDERLA E CON QUALI REQUISITI?**

La R.I.T.A. può essere richiesta da lavoratori dipendenti privati e pubblici che abbiano cessato l'attività o siano inoccupati. Deve, quindi, trattarsi di titolari di reddito da lavoro e non, ad esempio, dei familiari, che al momento della presentazione al Fondo pensione della domanda di R.I.T.A. possiedano i seguenti requisiti:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa,
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 5 anni dalla cessazione dell'attività,
- c) Almeno 20 anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza,
- d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Oppure, in alternativa, può essere richiesta in presenza di:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa,
- b) Inoccupazione per un periodo superiore a 24 mesi,
- c) Maturazione del requisito di età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i successivi 10 anni,
- d) Maturazione di almeno 5 anni di partecipazione a forme di previdenza complementare.

Per quanto riguarda il requisito della pensione di vecchiaia, collegato come noto alla variazione dell'aspettativa di vita periodicamente certificato dall'Istat, l'età della pensione di vecchiaia stessa cui fare riferimento è quella prevista nel momento in cui viene presentata la richiesta di R.I.T.A.

• **A QUANTO AMMONTA?**

Come accennato, la R.I.T.A. consiste nella erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto. Quindi è l'interessato, iscritto al Fondo pensione, in presenza delle condizioni previste, che decide l'ammontare delle somme da impegnare a titolo di R.I.T.A. e, al contempo, potrà destinarne il 100% o una parte inferiore.

Ciò, nella concomitante previsione che i fondi pensione non possono imporre tetti.

Per quanto riguarda la *periodicità del pagamento*, secondo la COVIP (Commissione di Vigilanza sui fondi pensione) i fondi medesimi possono definire intervalli non superiori a 3 mesi dal momento che si tratta di una misura diretta al sostegno del reddito. Peraltro, il pagamento periodico potrebbe essere sottoposto a costi amministrativi, che però, secondo le indicazioni della COVIP stessa, dovrebbero essere dettagliati.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continua ad essere mantenuta in gestione in modo tale da poter godere dei rendimenti della stessa. Secondo le indicazioni dettate dalla Commissione «*le rate verranno pertanto calcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell'incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione dello stesso*». L'iscritto al momento della richiesta potrà indicare il comparto nel quale riversare il montante: nel caso di silenzio il montante dovrà essere attribuito al comparto più prudente della forma pensionistica complementare da questa individuato.

Sulla parte non impegnata con la R.I.T.A., l'interessato potrà chiedere anticipazioni e riscatti secondo le regole ordinarie, come usufruire - al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ordinari - delle prestazioni sotto forma di rendita o capitale.

• **PROFILI FISCALI**

L'aspetto più interessante della R.I.T.A. sta nei suoi significativi vantaggi fiscali.

La legge ha infatti previsto che sulla parte imponibile venga applicata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota sostitutiva del 15% uguale per tutti i periodi di versamento dei contributi al fondo. Tale percentuale viene ridotta dello 0,30% per ogni anno di iscrizione alle forme

pensionistiche complementari che ecceda il quindicesimo con il massimo di riduzione pari 6 punti percentuali. Quindi l'aliquota non potrà essere inferiore al 9%.

Se la data di iscrizione al fondo fosse antecedente il 1/1/2007, gli anni di iscrizione prima di questa data sarebbero computati fino ad un massimo di 15.

L'interessato può sempre decidere di non avvalersi della aliquota sostitutiva, ad esempio per l'esigenza di utilizzare delle detrazioni fiscali, ma in tal caso dovrà segnalarlo nella dichiarazione dei redditi per far applicare la tassazione ordinaria.

- **...IN CONCLUSIONE: LA RITA CONVIENE?**

Con la R.I.T.A. la previdenza complementare amplia decisamente le proprie possibilità, passando da strumento a sostegno della pensione futura a mezzo utilizzabile per integrare il reddito - seppure a certe condizioni - fino alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La valutazione della convenienza è come sempre molto individuale.

Non c'è dubbio, però, che, come si è visto, la R.I.T.A. goda di un particolare vantaggio fiscale.

Mentre è altrettanto vero che il richiedente la R.I.T.A. deve essere consapevole che le somme che vengono utilizzate prima non potranno essere disponibili dopo: quindi, è necessario che il ricorso alla R.I.T.A. sia molto ben ponderato, andando a ridurre la rendita futura.

Infine, sarà utile rammentare che, sia il Fondo Pensione di gruppo che il Fondo *Previbank*, hanno già adeguato le proprie previsioni statutarie e regolamentari per recepire la nuova normativa relativa alla R.I.T.A.

Per ogni eventuale informazione dettagliata sull'argomento, invitiamo a rivolgervi al proprio Fondo pensione di appartenenza.

a cura della Segreteria FIRST CISL di UniCredit Group